

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONI LEGISLATIVE RIUNITE DEL BILANCIO E DELL'AFRICA ITALIANA

RESOCONTO

DELL'ADUNANZA DI MARTEDÌ 13 APRILE 1943-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA GRANDI

INDICE

Disegno di legge (Approvazione):

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario 1943-44. (2267) . . . 1239

PRESIDENTE.

L'adunanza comincia alle 10.50.

(Sono presenti il Ministro di grazia e giustizia De Marsico ed i Sottosegretari di Stato: per la grazia e giustizia, Putzolu, per le finanze, Pellegrini Giampietro, e per le corporazioni, Cianetti.

PRESIDENTE. Chiamo a fungere da Segretario il Consigliere nazionale Paladino Pasquale.

Comunico che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Mezzetti, Morselli, Pasini, Pavoncelli, Dallari, Clavenzani, Gradi, Marchini, Parodi, Tecchio, Vitali, Diaz Marcello, Angelini, Baccarini, Landi.

Constato che le Commissioni riunite sono in numero legale.

Pag.

Approvazione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario 1943-44. (2267)

PRESIDENTE. Avverto che il Ministro dell'Africa Italiana, camerata Teruzzi, non può intervenire all'adunanza perchè indisposto.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Chiedo al Relatore se intende illustrare la sua relazione.

FOSSA, Relatore. Rinuncio.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in discussione i capitoli del bilancio e gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiaro approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

L'adunanza termina alle 11.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII. (2267)

ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Africa italiana, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

ART. 2.

È approvato il bilancio della Regia Azienda monopolio banane, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana (appendice n. 1).

ART. 3.

È approvato il bilancio del Regio Istituto agronomico per l'Africa italiana, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana (appendice n. 2).

ART. 4.

Per la durata dello stato di guerra e fino a tutto l'esercizio finanziario successivo alla cessazione di esso è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma secondo, dell'ordinamento amministrativo-contabile della Regia Azienda monopolio banane approvato con Regio decreto 18 giugno 1936-XIV, n. 1508, relative all'assegnazione di una quota annua pari al 6 per cento del valore iniziale delle navi di proprietà della Azienda, per la costituzione di un fondo destinato al rinnovamento del naviglio.